
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 27 giugno

35/2014

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica

(del 24 giugno 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Visti i controlli effettuati, nel corso del 2013, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore dell'informatica.

considerata l'esaustività dell'inchiesta che ha interessato tutto il settore dell'informatica (NOGA 2008 620100, 620200 e 620900)

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 21 marzo 2014 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il settore dell'informatica;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2014 di martedì 25 marzo 2014 del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore dell'informatica;

ritenuto che le osservazioni presentate entro il termine fissato (30 giorni dalla pubblicazione) sono state sottoposte all'attenzione della Commissione tripartita, la quale nella riunione del 6 giugno 2014 ha tuttavia deciso di confermare il CNL così come pubblicato sul FU del 25 marzo 2014;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore dell'informatica, allegato, entra in vigore il 1° settembre 2014.

Bellinzona, 24 giugno 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

ALLEGATO

Contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio:

Campo
di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti del settore dell'informatica (NOGA 2008 620100, 620200 e 620900).

Categorie
salariali

Art. 2 I salari minimi sono fissati in base alle seguenti categorie professionali:

a. lavoratori con diplomi cantonali o CFP o con esperienza professionale equivalente.

Di norma le mansioni sono:

- Installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
- Assistenza utenti.

b. lavoratori con diploma AFC o con esperienza professionale equivalente.

Di norma le mansioni sono:

- Installazione, parametrizzazione reti e sistemi;
- Analisi, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
- Gestione qualità e controllo del software;
- Formazione, consulenza e assistenza agli utenti.

c. lavoratori con titolo di studio del terziario A (scuole universitarie professionali e università) o B (formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori) o con esperienza professionale equivalente.

Di norma le mansioni sono:

- Progettazione, installazione, parametrizzazione e manutenzione di reti e sistemi;
- Progettazione, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware;
- Gestione qualità e controllo del software;
- Formazione, consulenza e assistenza agli utenti;
- Conduzione e gestione del reparto IT e/o di progetti.

Importo del
salario minimo

Art. 3 ¹Salari orari minimi di base:

- categoria a CHF 18.-
- categoria b CHF 20.-
- categoria c
- terziario B CHF 22.50(*)
- terziario A CHF 23.00(*)

(*)Fino al raggiungimento di 12 mesi di esperienza nel settore, in una o più aziende, può essere applicata una riduzione del salario minimo del 20% se impiegati in funzioni di progettazione.

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento
al rincaro dei
salari minimi

Art. 4 I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale detagliato.

**Altre
disposizioni**

Art. 5 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

**Entrata
in vigore
e durata**

Art. 6 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore dell'informatica. Il contratto ha una validità di 3 anni.